

Riferimenti sentenza della Cassazione Penale

Anno: 2016	Numero: 24336	Sezione: III
------------	---------------	--------------

Soggetto imputato

Datore di lavoro pubblico	<input checked="" type="checkbox"/> Datore di lavoro privato	C.S.E.	Dirigente
Responsabile dei lavori	Committente	Preposto	R.S.P.P.
Lavoratore	Altro:		

Esito

Assoluzione				
<input checked="" type="checkbox"/> Condanna:	pena detentiva	<input checked="" type="checkbox"/> pena pecuniaria	pena sia detentiva che pecuniaria	pena non specificata
Concorso di colpa del soggetto leso: no				
Risarcimento alla costituita parte civile: -				
Altro: no				
Quantum: €.2.800,00 di ammenda				
Gradi precedenti				
1°Grado: Tribunale di Brescia sentenza del 8 ottobre 2014 di condanna alla pena di euro 2.800,00 di ammenda.				
2°Grado: no				
Precedente giudizio di Cassazione: no				
Corte di Appello in sede di rinvio: no				

Classificazione dell'evento

Infortunio	Malattia	<input checked="" type="checkbox"/> Non riguarda un infortunio
Tipo di evento:	Danno materiale	<input checked="" type="checkbox"/> Mancata tutela
Tipo di infortunio:	lesioni	morte

Fattispecie

aveva approntato opere provvisorie inidonee, in quanto prive di alcuni elementi, e aveva omesso di proteggere con idoneo parapetto completo le scale in muratura presenti in cantiere, esponendo i lavoratori ai rischi di caduta dall'alto.

Soggetto leso

Operaio	Artigiano	Impiegato	Imprenditore	<input checked="" type="checkbox"/> Salute & Sicurezza
Altro:		Ulteriori soggetti lesi:		

Tipologia del luogo di avvenimento

<input checked="" type="checkbox"/> Cantiere	Fabbrica	Ufficio	Altro:
Pubblico	<input checked="" type="checkbox"/> Privato		

Principio di diritto

Nel caso in esame non emerge alcuna possibilità di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto (fattispecie prevista dall'art. 131 bis cod. pen), essendo sufficiente, per escluderla, considerare che, con una condotta potenzialmente assai pericolosa per la sicurezza dei lavoratori, l'imputato ha commesso più violazioni delle norme poste a presidio della sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro, omettendo di dotare di protezioni idonee tutte le scale in muratura presenti nel cantiere, determinando in tal modo una situazione di pericolo che non può dirsi esiguo, per il potenziale coinvolgimento di più lavoratori.

Altre informazioni sull'esito (dispositivo della sentenza della suprema Corte di Cassazione)

<input checked="" type="checkbox"/> Rigetto del ricorso	Ricorso inammissibile
Annullamento:	senza rinvio con rinvio con rinvio ai soli fini civili
Dispositivo: rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.	

Note

Avverso la sentenza di primo grado ha proposto appello, convertito in ricorso per cassazione, lamentando l'incertezza degli elementi posti a fondamento della sua responsabilità, anche a seguito della regolarizzazione delle opere provvisorie presenti nel cantiere, e domandando la riduzione della pena inflittagli, anche in considerazione della tempestiva ottemperanza alle prescrizioni impostegli e del pagamento, sia pure con un solo giorno di ritardo, della sanzione amministrativa di cui all'art. 21 d.lgs. 758/94 (che, se tempestivamente pagata avrebbe determinato l'estinzione del reato).

I contenuti della presente scheda sono stati realizzati da ERVET s.p.a. ad uso interno e per i propri soci; come tale costituiscono materiale di lavoro.